

Promemoria relativo al soggiorno all'estero e al congedo militare per l'estero

(Art. 43 dell'Ordinanza concernente l'obbligo di prestare servizio militare (OOPSM) del 22.11.2017)

Le persone soggette all'obbligo di leva e quelle soggette all'obbligo di prestare servizio militare che intendono soggiornare all'estero devono osservare quanto segue:

1. Soggiorno all'estero della durata di 12 mesi al massimo

Nessun congedo per l'estero è necessario in questo caso. Gli astretti alle notificazioni **non annunciano** preventivamente la loro partenza al caposezione militare del comune di domicilio.

Essi devono tuttavia:

- restare in contatto con il responsabile militare comunale comunicandogli il proprio indirizzo provvisorio o incaricando una terza persona di assicurare il contatto;
- inoltrare per tempo una **richiesta di spostamento del servizio**, se lo svolgimento di quest'ultimo è previsto durante la sua assenza all'estero.
- Gli **obbligati al tiro** inoltrano per tempo una richiesta di dispensa dal tiro.

Le richieste devono essere accompagnate da un giustificativo che confermi l'assenza dalla Svizzera.

2. Soggiorno all'estero della durata superiore a 12 mesi senza interruzione

Gli assoggettati all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare necessitano di un congedo per l'estero se prevedono una permanenza all'estero **superiore a 12 mesi** senza interruzione annunciando, conformemente alle disposizioni del **diritto civile**, la loro partenza dal comune di domicilio.

Possono ottenere un congedo per l'estero anche le persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare che, pur essendo notificate in Svizzera conformemente alle disposizioni di diritto civile, hanno il **luogo di lavoro effettivo all'estero** presso un datore di lavoro senza sede in Svizzera e al cui contratto di lavoro non è applicabile alcuna regolamentazione perlomeno equivalente a quanto disposto agli articoli 324a e 324b del Codice delle obbligazioni in materia di continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adempimento di obblighi legali. **Alla richiesta deve essere allegata una copia del contratto di lavoro.**

- Il formulario di domanda di congedo per l'estero è disponibile presso il Servizio cantonale degli affari militari e comando di circondario (www.ti.ch/militare) e deve essere inoltrato per tempo - in principio **due mesi prima** della partenza – unitamente al **libretto di servizio**. Questo vale anche per tutti gli ufficiali.
- Il congedo per l'estero sarà rilasciato se gli assoggettati **hanno adempito i doveri** che derivano dai loro obblighi militari o dal servizio militare fino al momento della loro partenza dalla Svizzera (servizio militare, tiro obbligatorio, tassa d'esenzione dall'obbligo di servizio, ecc.). Prima di partire, i militari equipaggiati devono **depositare le loro armi e il loro equipaggiamento** all'arsenale, conformemente alle istruzioni del comando di circondario.
- I militari al beneficio di un congedo militare per l'estero restano **annunciati** presso il caposezione militare dell'ultimo domicilio in Svizzera.
- A conferma dell'ottenimento del congedo il milite riceverà il relativo formulario. Il libretto di servizio resta depositato presso l'ufficio dell'autorità cantonale che ha concesso il congedo per l'estero.

Domanda a posteriori: Gli assoggettati alle notificazioni che decidono di prolungare il loro soggiorno all'estero oltre i 12 mesi e annunciano la partenza dal comune di domicilio anche conformemente alle disposizioni di diritto civile, presentano una domanda di congedo per l'estero a posteriori. La richiesta è **presentata** tramite la **rappresentanza svizzera competente**. Il **libretto di servizio** deve essere allegato. I militi equipaggiati indicano nella loro richiesta dove si trovano **le loro armi e il loro equipaggiamento**.

Infrazioni a queste direttive saranno sanzionate secondo le disposizioni in materia.

www.ti.ch/militare